

Accordo sui frontalieri: che Berna compensi il Ticino!

A causa della mancata firma da parte del Consiglio federale sul nuovo Accordo concernente la fiscalità dei frontalieri il Canton Ticino potrebbe chiedere un risarcimento alla Confederazione per il danno subito



Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato l'11.07.2017
sul Giornale del Popolo

Il nuovo accordo italo-svizzero sui frontalieri, parafato dalle autorità fiscali dei due Paesi il 22 dicembre 2015, sembra ancora lontano dalla firma da parte del Governo italiano. La decisione del Consiglio di Stato del 7 giugno scorso di abbandonare l'obbligo per i frontalieri di presentare un estratto del loro casellario giudiziale, voluta per accelerare i tempi per la firma dell'accordo, sembra non aver dato i frutti sperati. È pur vero che la misura del casellario sarà attuata soltanto quando l'accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri sarà stato effettivamente firmato dai due Governi.

La successiva levata di scudi da parte dei Comuni di frontiera italiani e delle associazioni a difesa dei frontalieri contro il nuovo accordo, che stabilisce un'imposizione del reddito del lavoro non più soltanto in Svizzera, come avviene sulla base dell'accordo del 1974, ma (vera novità!) anche in Italia, con restituzione al frontaliere delle imposte pagate in Svizzera (che trattiene in ragione del 70%), ha portato il Governo italiano ad esprimersi al riguardo, comunicando che la firma del nuovo accordo non è all'ordine del giorno.

Cosa può fare allora il Ticino? Considerate le ostilità, al Ticino non resta che pretendere che sia il Governo federale a farsi carico, da un profilo finanziario, dei danni che questa situazione arreca al Cantone. A difesa di questa tesi si citano alcuni elementi: (1) con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha modificato l'accordo sui frontalieri con l'Austria, stornando il 12,5% delle imposte incassate alla fonte dai frontalieri al Governo austriaco; (2) con il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, parafato verso la fine del 2015, il Ticino potrà incassare il 70% delle imposte in luogo dell'attuale 61,2% e, soprattutto, i lavoratori frontalieri dovranno dichiarare il loro salario in Italia. Mediante questa disposizione, si potrà poi indirettamente combattere il *dumping* salariale, poiché l'onere fiscale in Italia è molto più gravoso rispetto a quello in Svizzera. Basti, infatti, pensare che in Italia l'aliquota marginale per i redditi superiori ai 75mila euro è pari al 43%, mentre in Ticino tale aliquota è raggiunta (40% circa) per i redditi superiori al milione di franchi.

Il Ticino dovrebbe, quindi, stimare il danno finanziario legato al mancato accordo sui frontalieri e chiedere un indennizzo, o meglio una compensazione finanziaria, alle autorità politiche federali, colpevoli, come il Governo italiano, di questa situazione.

Ricordiamo, infatti, che secondo la Costituzione federale (Cost.), la Confederazione ha la competenza esclusiva di concludere accordi con gli Stati esteri (art. 54 cpv. 1 Cost.) e deve salvaguardare gli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 Cost.). Il Ticino potrebbe invocare una violazione dell'art. 54 Cost., richiamando l'art. 44 cpv. 1 Cost. che, a sua volta, stabilisce che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Questa disposizione di stampo "federalista" riconosce una solidarietà tra Confederazione e Cantoni che il Tribunale federale ha definito con il concetto di "*Bundestreue*". Da questa disposizione deriva un obbligo di sostegno tra le due parti, anche di tipo finanziario.

Da qui, la possibilità, per il Ticino, di pretendere una compensazione finanziaria da Berna per il mancato accordo sui frontalieri, alla luce del mutato contesto socio-economico intercorso dal 1974 ad oggi. Sul tema della compensazione finanziaria, il Consiglio federale aveva già avuto modo di esprimersi l'11 luglio 1979 (si veda l'affare n. 79.045). Il tema era pressoché il medesimo, ovvero la partecipazione finanziaria della Confederazione al versamento retroattivo, dal 1974 al 1979, del ristorno delle imposte prelevate sui redditi dei frontalieri da parte di Ticino, Vallese e Grigioni ai Comuni di frontiera. Infatti, l'accordo del 1974 era entrato in vigore nel 1979, ma con effetto retroattivo all'anno della firma, il 1974 appunto.

Allora il Consiglio federale si era espresso con parere negativo e aveva proposto alle Camere, con successo, di respingere un'iniziativa parlamentare che ne chiedeva la partecipazione mediante un decreto federale. Ora, però, i tempi sembrano maturi per ottenere qualcosa da Berna.